

»» **Il parere** L'esperto internazionale

# «Violazione grave fuori dalla prassi»

Limitare la libertà di movimento di un ambasciatore equivale a una grave violazione di prerogative e norme sancite dal diritto internazionale. Un atto non contemplato dalla prassi diplomatica e lesivo delle relazioni bilaterali. Come spiega il professor Edoardo Greppi, consigliere scientifico dell'Ispi, «non è possibile revocare l'immunità diplomatica garantita dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961. Il principio è quello, antichissimo, del *Ne impediatur legatio*, che in sostanza vieta a uno Stato di adottare misure incompatibili con lo svolgimento della missione diplomatica».

**Quali sono gli strumenti a disposizione di un governo per formalizzare la protesta?**

«C'è una gradualità nella gestione delle tensioni, prima la convocazione dell'ambasciatore della controparte e il richiamo in patria del proprio (ieri Daniele Mancini è stato convocato per la seconda volta e New Delhi ha sospeso le procedure d'insediamento del nuovo ambasciatore indiano a Roma, ndr). Quindi la revoca del gradimento, che implica una responsabilità personale del diplomatico nella disputa; infine la rottura delle relazioni. All'apice dello scontro l'ambasciatore deve lasciare il Paese».

**All'opposto, il divieto di partire può essere letto come un modo più politico che tecnico di esprimere disap-**

**punto senza arrivare a una vera e propria sanzione diplomatica?**

«Potrebbe segnalare un'ultima apertura al dialogo in una fase di gestione politica della controversia. Se però si trasformasse in una presa d'ostaggio *de facto*, se l'ambasciatore fosse trattenuto contro la propria volontà per sollecitare uno scambio con i marò, si tratterebbe di una violazione di estrema gravità, non prevista dalla secolare prassi diplomatica».

**In una prospettiva di diritto internazionale la posizione italiana può dirsi «molto solida»?**

«Chiedendo di poter giudicare i due marò, l'Italia ha impostato la questione in termini non di merito ma di giurisdizione, una linea sostanzialmente e formalmente corretta. Ora, la Carta delle Nazioni Unite stabilisce all'art. 33 del capitolo 6 l'obbligo per gli Stati di trovare una soluzione pacifica alle controversie internazionali attraverso modalità diplomatiche come il negoziato o giurisdizionali come l'arbitrato. Data l'impossibilità di una soluzione diplomatica anche per la mancata collaborazione indiana, Roma può invocare una decisione arbitrata, in tal caso occorrerà un accordo sul giudice competente. Il dialogo diplomatico è ineludibile».

**Maria Serena Natale**  
msnatale@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La Convenzione

### L'inviolabilità del diplomatico

In vigore dal 1965

#### La norma

Per immunità diplomatica si intende l'insieme di trattamenti particolari concessi agli agenti diplomatici stranieri accreditati presso uno Stato per l'intero periodo del loro soggiorno in quel Paese. L'istituto è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni ed immunità diplomatiche, entrata in vigore nel 1965

#### Cosa comporta

L'immunità diplomatica comporta l'inviolabilità personale (divieto di procedere con fermi, arresti o perquisizioni), l'inviolabilità domiciliare (sia l'abitazione che la sede diplomatica), l'esenzione dalle imposte dirette personali e l'immunità dalla giurisdizione sia civile che penale

